

ATTO N. DD 2851

DEL 10/06/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 162

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuova attività di lavorazione e recupero rifiuti non pericolosi”.
Comune: Buriasco
Proponente: Garzena Sergio s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 03/05/2022 la Società Garzena Sergio s.r.l. con sede legale in Cavour (TO) – Via Antica di Vigone n. 17 e Partita IVA n. 02663400014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “Nuova attività di lavorazione e recupero rifiuti non pericolosi” in Comune di Buriasco (TO), in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 32 ter “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;

Con nota prot. n. 61424 del 06/05/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

Rilevato che:

La Società proponente in Comune di Buriasco, Regione Pista n. 1 (Foglio 3 Mappali 38 e 133), svolge attività di produzione di conglomerati bituminosi mediante impianto ad un'unica linea con capacità

produttiva potenziale di 45.000 t/anno.

L'area confina con una serie di appezzamenti di terreno ad uso agricolo e con altre attività produttive.

Il proponente è attualmente in possesso di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi della DGR n. 71-16738 del 17/02/1997 (*“Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire”*) per effetto dell'istanza di adesione presentata in data 19/08/2009 a cui è seguita presa d'atto della CmTO prot. 657959 del 20/08/2009.

Il progetto prevede l'avvio dell'attività di messa in riserva (R13) recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (fresato d'asfalto), caratterizzati da codice CER 170302 *“miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”* (Allegato 1, suballegato 1 del D.M.05.02.98 al punto 7.6.), derivanti principalmente dalle attività di manutenzione delle infrastrutture stradali e da operazioni di scarifica del manto stradale, che si intende introdurre all'interno del ciclo di produzione di conglomerato bituminoso a caldo.

L'area ha un'estensione totale di circa 15.800 mq dei quali 2.000 mq saranno occupati dall'attività di gestione rifiuti.

Le fasi principali dell'attività si possono così riassumere:

- conferimento in cumulo del rifiuto direttamente dalle ditte che effettuano la scarificazione del manto stradale;
- passaggio in vaglio separatore con suddivisione in due cumuli, in base alle dimensioni, uno più fine (circa il 90%) e uno più grossolano (circa il 10%);
- avvio della parte fine al recupero nell'impianto presente per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo (R5) (punto 7.6.3 lettera a) del D.M. 05.02.98);
- per la parte grossolana è previsto l'utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale (punto 7.6.3 lettera b) del D.M. 05.02.98).

E' prevista una quantità massima in stoccaggio di 1.000 t ed una movimentazione di 3.000 t/anno di rifiuti.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 72913 del 31/05/2022 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (ufficio emissioni in atmosfera);
- nota prot. n. 66219 del 14/05/2022 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (ufficio scarichi);

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Area Edilizia privata del Comune di Buriasco si evince che l'area oggetto dell'intervento:

- è compresa in Zona DC 7 *“insediamenti produttivi di completamento”* di PRGC;
- ricade in in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (*porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre*

limitazioni alle scelte urbanistiche)”.

Si segnala al Comune di Buriasco che sarebbe auspicabile la realizzazione dei “*viali alberati a progetto*” individuati nelle tavole di piano regolatore su parti della aree oggetto dell’intervento (mappale 133) al fine, oltre che del mascheramento delle aree per un più corretto inserimento nel paesaggio agricolo, anche della creazione di una zona filtro come barriera antipolveri/antiparticolato e per l’attenuazione del rumore.

Vincoli

L’area oggetto dell’intervento non risulta soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

2. dal punto di vista amministrativo

Ai fini dell’esercizio dovrà essere presentata tramite SUAP istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ai sensi dell’art. 3 l’AUA ricomprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006;

Sempre tramite SUAP dovrà essere presentata istanza di approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del regolamento regionale 1/R/2006 e s.m.i.;

Si evidenzia, ai sensi del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” della CmTo, che costituiscono presupposti essenziali all’esercizio dell’attività:

- la realizzazione ed il collaudo dell’impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
- la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell’opera;
- l’approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del regolamento regionale 1/R/2006 e s.m.i.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

L’area oggetto dell’intervento si colloca in un ambito a destinazione prevalentemente agricola; Oltre alle confinanti attività produttive, a circa 300 m in direzione sud-est dal baricentro del sito si registra la presenza di un recettore (edificio residenziale in area agricola).

L’area oggetto dell’intervento è facilmente raggiungibile dalla S.P. 160; la rete viaria risulta sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto dalla nuova attività in oggetto ritenuto comunque, vista la modesta movimentazione annua di rifiuti richiesta, poco significativo rispetto allo stato di fatto.

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Per la fase di cantiere le opere sono limitate alla realizzazione di idonea pavimentazione delle superfici scolanti ed alla realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche destinate ad un vasca di sedimentazione e disoleazione di 10 mc con successiva dispersione in strati superficiali del sottosuolo attraverso una trincea disperdente.

Dalla relazione previsionale acustica non si evidenziano criticità nei confronti dei recettori individuati. Per la



Città metropolitana di Torino

fase di cantiere il proponente reputa necessario richiedere ai sensi dell'art. 9 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti; l'autorizzazione è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

L'introduzione dell'attività di gestione rifiuti si configura come completamento dell'attività in essere senza modificarne la finalità consistente nella produzione di conglomerato bituminoso. L'inserimento del fresato nel ciclo produttivo, pur rappresentando un'interessante opportunità per aumentare la sostenibilità economica ed ambientale dell'attività, in quanto consente di diminuire la quantità di materiale smaltito in discarica ed il consumo di inerti vergini, può tuttavia determinare un incremento delle emissioni di COV a camino e più in generale essere possibile fonte di problematiche odorigene, come segnalato anche nello studio effettuato da ARPA Piemonte relativamente al comparto di produzione del conglomerato bituminoso (prot. ARPA n. 109465 del 26/10/2012): è pertanto necessaria l'adozione di specifiche soluzioni tecnologiche e modalità operative, atte a garantire un efficace contenimento dell'impatto sulla matrice atmosferica.

Anche in relazione alla gestione delle acque meteoriche permangono elementi che necessitano di puntuale verifica.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, e dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico per la VIA e conservati agli atti, per il progetto in oggetto non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Rimangono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico, in relazione soprattutto ad elementi inerenti le emissioni in atmosfera ed alla gestione delle acque meteoriche, che possono essere demandate alle successive fasi progettuali.

Al fine pertanto della corretta predisposizione degli elaborati necessari per le successive fasi autorizzative, nel seguito del presente provvedimento si riportano gli adeguamenti progettuali e gli approfondimenti ambientali ritenuti necessari, da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo.

Valutato inoltre che non si prevede che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate rispetto alla situazione in essere in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto, in relazione soprattutto agli approfondimenti ed adeguamenti richiesti ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi che verranno rilasciati.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto.

Gestione Rifiuti



Città metropolitana di Torino

Modalità gestionali in relazione al DM n. 69 del 28 marzo 2018 “*Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Emissioni in atmosfera

L'istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione tecnica, redatta secondo lo schema del modello Mod.Em.2.0, scaricabile all'indirizzo web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/procedure-autorizzative-emissioni

Adeguare il progetto e la documentazione tecnica in relazione a quanto di seguito indicato:

Nello schema a blocchi dello *Studio preliminare ambientale*, è riportata l'attività di recupero dello scarificato d'asfalto in corrispondenza della fase di dosaggio degli inerti, *prima* dell'essiccazione in forno degli stessi: tale modalità operativa non risulterebbe coerente con quanto raccomandato nel già citato studio di comparto di ARPA Piemonte nonché con quanto ammesso nelle autorizzazioni adottate dalla Direzione Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera per tutti gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso che ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Torino, per i quali è consentita l'introduzione del fresato d'asfalto esclusivamente *a valle* del forno di essiccazione inerti, oppure all'interno di *un forno appositamente predisposto dal costruttore*, che preveda un diverso percorso del fresato rispetto agli inerti, affinché il fresato stesso non giunga mai a contatto con la fiamma, ma subisca un pre-trattamento a temperature ridotte rispetto a quelle a cui sono sottoposti gli inerti, il tutto finalizzato al contenimento delle emissioni odorigene. Adeguare pertanto in progetto in relazione a quanto indicato.

Quanto enunciato si applica anche nel caso il granulato di conglomerato bituminoso sia trattato come end of waste ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, in considerazione del fatto che le azioni da intraprendersi ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al Dm n. 69/2018, per conseguire la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, consistono esclusivamente nell'adozione di misure di carattere organizzativo/gestionale, ma non contemplano alcuna modifica della natura dei materiali trattati, né degli impianti e dei processi produttivi.

Poiché non sono previste operazioni di pre-trattamento del materiale che comportino la riduzione del contenuto di sostanze organiche, conseguentemente, anche le emissioni in atmosfera di composti organici derivanti dal recupero mediante processi a caldo del suddetto materiale rimarranno invariate, e all'attività si applicheranno pertanto i disposti del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., incluso il ricalcolo dei valori limite di concentrazione degli inquinanti negli effluenti sulla base della percentuale in peso di granulato di conglomerato bituminoso rispetto al prodotto finito, secondo la formula di cui all'Allegato 1, Suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Gestione acque meteoriche

La vasca di raccolta destinata alle acque meteoriche di prima pioggia e al loro trattamento deve prevedere un idoneo by-pass per le acque meteoriche eccedenti e deve essere garantita la possibilità di utilizzare l'intero volume della vasca di prima pioggia entro le 48 ore successive alla fine dell'evento meteorico.

Fornire le informazioni utili al fine di dimostrare che sia garantito un franco minimo tra il fondo del manufatto disperdente e la massima escursione della falda.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

1) Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 26/08/2019 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.



Città metropolitana di Torino

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto "*Nuova attività di lavorazione e recupero rifiuti non pericolosi*" da realizzarsi in Comune di Buriasco (TO) presentato in data 03/05/2022 dalla Società Garzena Sergio s.r.l. con sede legale in Cavour (TO) – Via Antica di Vigone n. 17 e Partita IVA n. 02663400014 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

